

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 454

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DELFINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1994

Autorizzazione alla Autostrade S.p.a. ad incorporare
l'autostrada Torino-Savona S.p.a.

ONOREVOLI SENATORI. - I recenti incrementi della sinistrosità nelle statistiche relative all'autostrada Torino-Savona, con le perdite di vite umane ed i costi sociali che essa comporta, impingono l'adozione di strumenti straordinari per dare piena attuazione ai contenuti dell'articolo 11 della legge 12 agosto 1982, n. 531, norma con la quale il Parlamento già dodici anni fa si era preoccupato di individuare soluzioni atte a realizzare l'itinerario Torino-Savona.

Numerosi ostacoli, soprattutto di natura finanziaria, si sono frapposti al raggiungimento degli obiettivi e pertanto appare opportuno dettare norme eccezionali per risolvere definitivamente il problema.

Si è pertanto prevista l'incorporazione nella società Autostrade S.p.a. dell'attuale concessionaria società Autostrada Torino-Savona S.p.a., incorporazione resa più faci-

le della circostanza che la società incorporante è già azionista di maggioranza di quella incorporata; le sinergie e le economie di scala implicite nel sistema di rete facente capo alla citata società Autostrade S.p.a., con il beneficio economico che ne deriva, e, eventualmente, con manovre tariffarie mirate sull'intera rete, potrebbe migliorare i conti economici della società e, quindi, creare margini per finanziare, in parte, le opere di raddoppio.

In aggiunta a tali strumenti, ed a completamento degli stessi, si prevede che all'ulteriore fabbisogno si provveda mediante specifica previsione normativa che, utilizzando la sede più opportuna della legge finanziaria, consenta, in via speciale, l'erogazione dei contributi a carico dello Stato, che, peraltro, come per altre concessionarie, non dovranno superare il 65 per cento dell'investimento complessivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'intento di tutelare il prioritario interesse della sicurezza della circolazione sull'autostrada Torino-Savona ed in relazione alla necessità di dare integrale attuazione all'articolo 11 della legge 12 agosto 1982, n. 531, nella parte in cui prevede la realizzazione della seconda carreggiata sull'intera autostrada Torino-Savona, la società Autostrade S.p.a. è autorizzata ad incorporare la società Autostrada Torino-Savona S.p.a., concessionaria dell'autostrada stessa.

Art. 2.

1. A parziale ristoro degli oneri connessi alla realizzazione di cui all'articolo 1, alla società Autostrade S.p.a. è accordata la proroga di quindici anni del periodo di concessione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 385, come determinato ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531.

Art. 3.

1. Per far fronte agli ulteriori accertati fabbisogni connessi alla realizzazione di cui all'articolo 1, l'Ente nazionale per le strade sarà autorizzato ad erogare alla società Autostrade S.p.a. contributi in conto capitale la cui entità sarà determinata dalla legge finanziaria, fermo restando che il complessivo onere per lo Stato non potrà superare il 65 per cento dell'investimento complessivo.